

29 marzo 2004, n. 80, recante disposizioni urgenti in materia di enti locali. Proroga di termini di deleghe legislative.

(Esame di una questione pregiudiziale - A.C. 4962)

PRESIDENTE. Ricordo che è stata presentata, a norma dell'articolo 96-bis, comma 3, del regolamento, la questione pregiudiziale Montecchi ed altri n. 1 (*vedi l'allegato A - A.C. 4962 sezione 1*).

Ricordo altresì che, a norma dei commi 3 e 4 dell'articolo 40 e del comma 3 dell'articolo 96-bis del regolamento, sulla questione pregiudiziale avrà luogo un'unica discussione, nella quale potrà intervenire, oltre ad uno dei proponenti per illustrare lo strumento presentato, un deputato per ciascuno degli altri gruppi.

L'onorevole Marone ha facoltà di illustrare la questione pregiudiziale Montecchi ed altri n. 1, di cui è cofirmatario.

RICCARDO MARONE. Signor Presidente, abbiamo presentato la questione pregiudiziale di costituzionalità per un'evidente violazione dell'articolo 72, quarto comma della Costituzione e, a tale riguardo, posso addurre diverse motivazioni. In primo luogo, nell'articolo 1, secondo comma, del disegno legge di conversione del decreto-legge il Governo si attribuisce una proroga alla cosiddetta legge La Loggia. È pacifico che, in materia di delegazione, la competenza è del Parlamento ed il Governo non se la può attribuire con un decreto-legge. L'articolo 72, quarto comma, della Costituzione sancisce esplicitamente che la procedura normale di esame di approvazione diretta da parte delle Camere è sempre adottata per i disegni di legge in materia costituzionale e per quelli di delegazione legislativa. Risulta, quindi, evidente che il potere di assegnare termini di delega e, conseguentemente, quello di prorogarlo è del Parlamento.

Non è un'opinione personale o del mio gruppo: è l'opinione del Capo dello Stato. Non è la prima volta che accade che il

Governo proroghi deleghe legislative. È già avvenuto in passato ed il Presidente della Repubblica, nel messaggio inviato alle Camere, ha già censurato questo tipo di comportamento, rilevando la sua non conformità ai principi dell'articolo 72, quarto comma, della Costituzione.

Ci rendiamo conto che i messaggi del Presidente della Repubblica non trovano particolare attenzione presso questa maggioranza: o si fa finta di rispettarli o si adeguano le leggi ai messaggi del Presidente, a seconda di come conviene alla maggioranza. Ma in questo caso stiamo discutendo di delicati equilibri costituzionali e del rapporto Parlamento-Governo.

Ci rendiamo anche conto che questo Presidente del Consiglio non sembra abbia particolare rispetto del Parlamento, che considera un inutile intralcio alla sua efficienza di imprenditore, né particolare rispetto dell'opposizione. Tra l'altro, dalle dichiarazioni rese ieri dal Presidente del Consiglio, apprendiamo che non ha neanche rispetto della sua maggioranza, perché i partiti minori gli danno un po' fastidio; infatti, lui sarebbe per il partito unico: il suo.

Tuttavia, la Costituzione è questa e, fortunatamente, non avete neanche avuto il coraggio di modificarla in questa parte. Dunque, ritengo che questo sia un primo profilo di incostituzionalità della norma.

L'articolo 72, quarto comma, della Costituzione è ulteriormente violato in quanto la riserva di legge assoluta attribuita al Parlamento, che quindi non consente la decretazione d'urgenza in queste materie, non riguarda solo la delegazione legislativa, ma anche la materia elettorale. E voi, all'articolo 7 di questo decreto-legge, prevedete esplicitamente modifiche alla disciplina elettorale. Tra l'altro, non si tratta di modifiche di poco conto in quanto, con il decreto-legge in esame, si interviene sul diritto di elettorato passivo, che l'articolo 51 della Costituzione riserva esplicitamente alla legge.

Dunque, dal combinato disposto dell'articolo 51 e dell'articolo 72, quarto comma, della Costituzione, si desume l'esigenza

stenza di una riserva assoluta di legge, come tale non espropriabile al Parlamento da parte del Governo attraverso un decreto-legge.

Sotto questo profilo, censuriamo il decreto-legge ed evidenziamo il profilo di illegittimità costituzionale, ritenendo che questa nostra eccezione non possa non trovare accoglimento anche se, negli ultimi anni, abbiamo visto spesso respingere nostre eccezioni di costituzionalità che, invece, hanno poi trovato puntuale conferma nella giurisprudenza della Corte costituzionale.

Inoltre, l'intervento dell'articolo 7 non solo è censurabile sotto il profilo della violazione dell'articolo 72, quarto comma, della Costituzione, ma anche sotto il profilo dell'assoluta inesistenza del requisito dell'urgenza.

Ciò non è affermato dal gruppo dei Democratici di sinistra-L'Ulivo, ma dalla Corte di Cassazione, che ha già sollevato questione di costituzionalità del decreto-legge non ravvisando motivi di urgenza.

Se leggiamo gli atti del Senato, ci accorgiamo poi che l'urgenza è motivata dal fatto che bisogna consentire ad un certo signore — guarda caso appartenente alla maggioranza — di presentarsi alle prossime elezioni. Quindi, la necessità e l'urgenza del decreto-legge è fondata sulla necessità di consentire ad un unico signore, attualmente non eleggibile e non candidabile, di presentarsi alle elezioni.

Dunque, viene confermata la prassi seguita in questa legislatura, volta all'approvazione di provvedimenti a carattere personale. Attraverso l'articolo 7 del decreto-legge stiamo modificando la legge elettorale perché dobbiamo consentire ad un candidato, dichiarato ineleggibile perché condannato dalla Corte di Cassazione per peculato d'uso, di presentarsi nuovamente alla prossima tornata elettorale. Ecco l'urgenza del decreto-legge in esame !

Se poi leggiamo gli interventi dei colleghi della maggioranza al Senato, notiamo che, a loro avviso, il peculato d'uso non sarebbe un reato particolarmente grave; quindi, un soggetto che ha com-

messo peculato d'uso può tranquillamente continuare ad amministrare la cosa pubblica.

Ci si dovrebbe ricordare che, in relazione all'amministrazione pubblica, il peculato è l'ipotesi più grave, trattandosi dell'uso privato e personale di beni della pubblica amministrazione. Non riesco quindi a capire come si possa sostenere tutto questo. Ripeto: la Corte di Cassazione ha già sollevato questione di costituzionalità rispetto a questa norma; non so oggi come voi possiate con tanta tranquillità respingere la questione pregiudiziale, in palese violazione dell'ordinanza della Corte di Cassazione che ha già rimesso gli atti alla Corte Costituzionale, solo perché vi trovate nella necessità di candidare un sindaco, già condannato per peculato d'uso, e che amava farsi accompagnare durante le vacanze estive da automobili comunali. È di questo reato che stiamo parlando, ma nella relazione svolta al Senato è stato ritenuto di poco conto e non particolarmente grave, tanto da non escludere la candidabilità.

Se voi approverete questo decreto-legge, ritenendone fondata l'urgenza, perché volete permettere la candidatura di questo signore alle prossime elezioni amministrative, a nostro avviso e in base alle eccezioni da noi formulate, violerete palesemente la Costituzione. Ha già provveduto la Corte di Cassazione — non il gruppo dei Democratici di sinistra — ad eccepire l'incostituzionalità della norma, sia per la mancanza dei requisiti di necessità e urgenza e sia per la violazione dell'articolo 72, quarto comma della Costituzione (*Applausi dei deputati del gruppo dei Democratici di sinistra-L'Ulivo*).

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare l'onorevole Enzo Bianco. Ne ha facoltà.

ENZO BIANCO. Signor Presidente, onorevoli colleghi, non ho bisogno di molti minuti per confermare le ragioni per le quali il gruppo della Margherita, DL-L'Ulivo voterà a favore della questione pregiudiziale presentata dai colleghi ed illustrata in modo assai autorevole dal

collega Marone. Le ragioni sono evidenti e sono già state ricordate.

L'articolo 72, quarto comma della Costituzione, esclude in modo puntuale e preciso la possibilità di una decretazione d'urgenza in materia elettorale, fattispecie esattamente prevista dal decreto-legge in esame, con il quale si modificano le condizioni di eleggibilità conseguenti a questioni di carattere penale.

Ma vi è un'altra ragione per la quale brevemente intervengo: il testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, il decreto legislativo n. 267 del 2000 (che reca la mia firma poiché, come Ministro dell'interno, lo proposi in sede di Consiglio dei ministri), si muoveva nella logica di razionalizzare in modo puntuale e preciso siffatta delicata materia. Proprio nel momento in cui si riconosceva agli amministratori pubblici, ai sindaci, ai presidenti delle province, agli assessori comunali e provinciali una larga autonomia, eliminando una parte significativa degli eccessivi controlli a cui i nostri comuni e le nostre province erano sottoposti (mi riferisco, ad esempio, ai controlli interni ed esterni, che spesso bloccavano l'azione amministrativa), si riteneva altresì di introdurre norme precise e puntuali per valutare la gravità del comportamento di quegli amministratori scorretti che commetessero reati quali il peculato.

Non vi è dubbio alcuno sul fatto che la norma in esame, l'articolo 7 del decreto-legge, è stata prevista dal Governo per uno specifico caso *ad hoc*, relativo al sindaco di Messina, dichiarato decaduto per effetto di una sentenza della magistratura. Trovo che tutto ciò sia inconcepibile ed inammissibile, nonché certamente viziato da illegittimità costituzionale, allorquando si interviene con un decreto-legge per consentire ad un sindaco di rientrare in qualche misura nell'agone elettorale. Non possiamo permetterlo, perché si tratta di un *vulnus* particolarmente grave arrecato ai principi elementari della nostra Costituzione.

Per questa ragione, in modo convinto e pacato, annuncio il voto favorevole del

gruppo della Margherita, DL-L'Ulivo sulla questione pregiudiziale presentata dai colleghi.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare l'onorevole Carrara. Ne ha facoltà.

NUCCIO CARRARA. Signor Presidente, le osservazioni formulate dai colleghi della sinistra riguardano sostanzialmente due aspetti.

In primo luogo, si afferma che non ricorrono le condizioni previste dal secondo comma dell'articolo 77 della Costituzione, a norma del quale il decreto-legge può essere adottato soltanto in casi straordinari di necessità ed urgenza. Rilevo al riguardo che non è nella disponibilità della sinistra stabilire ciò che è straordinariamente necessario ed urgente, bensì delle Camere, e il Senato ha già stabilito la sussistenza di tali requisiti.

In secondo luogo, è stato rilevato che la materia elettorale, ai sensi del quarto comma dell'articolo 72 della Costituzione, non rientra nella disponibilità del Governo, in quanto deve essere trattata necessariamente dal Parlamento. Tuttavia, in tal modo i colleghi della sinistra definiscono la materia in questione in modo inesatto: essi si sono sostanzialmente comportati come quel prelato che, non potendo mangiare carne il venerdì, battezza la carne e la trasforma in pesce (*ego te baptizo piscem*).

Infatti, non ci troviamo di fronte a materia elettorale, poiché tutto ciò che riguarda le cause ostative alla candidatura, la sospensione e la decadenza di diritto, è disciplinato dalla legge 19 marzo 1990, n. 55, recante nuove disposizioni per la prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di manifestazione di pericolosità sociale. Dunque, ci troviamo nell'ambito di una materia completamente diversa da quella elettorale, come è emerso chiaramente negli anni successivi, nel corso dei quali tali disposizioni sono state ripetutamente modificate dal Governo, da ultimo con il decreto legislativo n. 267 del 2000. I colleghi della sinistra cambiano il nome della materia,

trasformando ciò che riguarda la criminalità mafiosa e le forme di manifestazione della pericolosità sociale in materia elettorale.

Si tratta evidentemente di pretesti, volti ad ostacolare l'iter del provvedimento. Quanto alle osservazioni dell'onorevole Enzo Bianco, ritengo che esse non meritino risposta (*Applausi dei deputati dei gruppi di Alleanza nazionale e di Forza Italia*).

PRESIDENTE. Passiamo ai voti. Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sulla questione pregiudiziale Montecchi ed altri n. 1.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione. Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (Vedi votazioni).

(Presenti e Votanti	386
Maggioranza	194
Hanno votato sì	170
Hanno votato no ..	216).

Avverto che la discussione sulle linee generali avrà luogo in altra seduta.

Si riprende la discussione della proposta di legge n. 4398.

PRESIDENTE. Riprendiamo la discussione della proposta di legge, già approvata dalla II Commissione permanente del Senato: Modifiche al codice penale e alle relative disposizioni di coordinamento e transitorie in materia di sospensione condizionale della pena (4398).

Avverto che l'onorevole Carrara ha ritirato tutti gli emendamenti a sua firma.

(*Esame dell'articolo 1 – A.C. 4398*)

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo 1 e delle proposte emendative ad esso presentate (vedi l'allegato A – A.C. 4398 sezione 4).

Ha chiesto di parlare l'onorevole Finocchiaro. Ne ha facoltà.

ANNA FINOCCHIARO. Signor Presidente, intervengo per richiamare brevemente l'attenzione dei colleghi di tutti i gruppi sul fatto che, a mio avviso, il contenuto del provvedimento costituisce un errore.

Voglio dirlo io per prima – e mi rivolgo ai colleghi degli altri gruppi che pure questo provvedimento hanno sostenuto o avversato – per la ragione che, come tutti ricordano, questo provvedimento nasce da un disegno di legge di iniziativa di un componente della Commissione giustizia del Senato del gruppo dei Democratici di sinistra. È stato poi votato con larghissima maggioranza al Senato della Repubblica – ha visto quindi il voto favorevole di tutti i gruppi rappresentati in Parlamento – ed è giunto in quest'aula. Per quale ragione ritengo che questo provvedimento sia in gran parte un errore? Ve lo dico subito. C'è una parte – peraltro introdotta dagli emendamenti dell'onorevole Pisapia – che io trovo molto valida, perché consacra nel codice un principio giurisprudenziale. Ma c'è un'altra parte che abbrevia i termini entro i quali, avuta la sospensione condizionale della pena, bisogna non aver commesso ulteriori reati al fine di vedere estinta la pena medesima.

Mi rivolgo ai colleghi che non sono giuristi e che quindi non hanno pratica con queste cose. Attualmente il codice prevede che debbano trascorrere cinque anni senza aver commesso reati perché l'avere ottenuto la sospensione condizionale della pena dia luogo all'estinzione della pena medesima, con la possibilità poi, con il decorso di ulteriore tempo, di avere la riabilitazione. Quei cinque anni rappresentano, quindi, un periodo nel quale chi è stato condannato e ha avuto sospesa la pena ha tutto l'interesse a non commettere ulteriori reati. È dunque una norma di prevenzione generale rispetto alla commissione di reati da parte di soggetti che pure, una volta, sono incappati nella giustizia, è una misura di tutela della collettività, della sicurezza collettiva,

della legalità collettiva. Abbreviare questo termine significa, di fatto, accorciare il tempo dell'obbligo per questi soggetti di osservare una condotta coerente e conforme alla legalità. A cosa giova abbreviare quindi questo termine? Non giova sicuramente alle esigenze di tutela della collettività, né a quel necessario — io credo — sforzo e obbligo che si impone a chi è stato condannato di rientrare nei binari della legalità o di dimostrare che ci fu certamente un errore che ha portato ad una condanna, ma che comunque egli non è un delinquente abituale e quindi non commetterà ulteriori reati, talché l'ordinamento può riconoscergli l'estinzione della pena e la riabilitazione.

Ritengo che, così com'è concegnato, questo sia un sistema equilibrato. Stiamo comunque parlando di soggetti che sono in libertà, hanno avuto sospesa la pena e quindi non conoscono i rigori del carcere, della pena detentiva. Si tratta di una misura che incentiva i soggetti già condannati a comportarsi bene e ad osservare la legge. È una misura che rassicura la collettività e — vi dirò di più — la rassicura da un duplice punto di vista, perché è una certezza in più circa il fatto che non vengano commessi reati ed è anche una certezza in più circa il fatto che lo Stato osservi con grande attenzione coloro i quali sono stati già condannati una volta prima di rimettere il debito — diremmo con un linguaggio religioso —, prima di rimettere la pena che hanno meritato in primo luogo con la sentenza di condanna.

Ecco perché ritengo che, soprattutto in un momento in cui, come tutti sappiamo — e credo si tratti di una responsabilità comune, di maggioranza e opposizione —, l'insicurezza dei cittadini sta crescendo, questa riforma sia francamente sbagliata; ho parlato di errore con riguardo alla nostra iniziativa, e continuo a credere che sia un errore anche discuterne oggi.

È ovvio che sono stati presentati emendamenti da parte nostra, da parte dei colleghi della Lega — ma anche da parte dei colleghi di Alleanza nazionale, che però li hanno ritirati — che incidono sui punti di cui ho parlato e che sono volti a

sopprimere alcuni articoli di questa proposta di legge, per cui potrebbe restare invece — e mi sembrerebbe assolutamente giusto — quello che è disegnato dagli emendamenti dell'onorevole Pisapia. A noi sta la scelta e anche la riflessione se procedere con questa riforma, affrontando i diversi voti, ciascuno di noi orientandosi come riterrà giusto rispetto al testo e agli emendamenti presentati, oppure rimettere ad una più meditata riflessione della Commissione l'intero testo e il complesso degli emendamenti ad esso presentati.

Mi rivolgo ai colleghi di tutti i gruppi politici con spirito di collaborazione. Spero di avere spiegato con chiarezza quale sia il cuore della questione e anche quali siano le nostre perplessità e spero anche che su questo potremo misurarci con piena civiltà. Nessuno in questa sede fa crociate o utilizza questo provvedimento per cavalcare il tema della sicurezza dei cittadini: lo troverei ingiusto.

Ho già parlato di una responsabilità comune di tutte le parti sul tema della sicurezza e vorrei chiedere che, nel corso del dibattito e degli interventi che seguiranno, i colleghi dei diversi gruppi si pronuncino sulle mie proposte e osservazioni in maniera da poterne derivare un orientamento per il prosieguo delle votazioni e dei lavori (*Applausi dei deputati del gruppo dei Democratici di sinistra-L'Ulivo e della Margherita, DL-L'Ulivo*).

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare l'onorevole Mantini. Ne ha facoltà.

PIERLUIGI MANTINI. Signor Presidente, credo che la collega Finocchiaro abbia già illustrato con chiarezza i termini del problema e anche i contenuti del progetto di legge in esame, che tende a concedere un regime di maggior favore nei confronti del condannato, in relazione alla sospensione condizionale della pena e alla riabilitazione del condannato stesso, diminuendo i termini attualmente previsti dal nostro codice di penale.

Si tratta di un provvedimento istruito in modo un po' frettoloso e che, in alcuni punti, va nella direzione di maggior favore

anche nei confronti dei recidivi. Dunque, unendomi alle argomentazioni già svolte, vorrei chiedere al relatore, onorevole Cola, un supplemento di riflessione, perché il sistema della sospensione condizionale della pena e della riabilitazione svolge anche una funzione di prevenzione dei reati, tema a cui siamo tutti quanti attenti.

Non credo vi sia bisogno di un intervento disorganico e anche un po' contraddittorio, se posso dire così. Infatti, è all'esame della Commissione giustizia una proposta di legge, il cui primo firmatario è l'onorevole Cirielli, che va nella direzione esattamente opposta, cioè quella — in sintesi — di escludere benefici per i recidivi, di aggravare il sistema delle pene o delle misure premiali nei confronti dei condannati reclusi, e dunque — ripeto — in una direzione assolutamente opposta rispetto al provvedimento al nostro esame.

Non crediamo, come gruppo della Margherita, che su questi temi si possa legiferare in modo estemporaneo; e io credo che sia utile un supplemento di riflessione ed anche un rinvio in Commissione per una ulteriore valutazione del provvedimento, ove vi fosse concordia sul punto, al fine di consentire che le nostre misure abbiano un carattere non episodico, non controverso, non schizofrenico, ma, appunto, organico.

Colgo anche l'occasione, solo per economia dei lavori e di tempo, per preannunciare comunque l'orientamento sfavorevole del gruppo della Margherita riguardo al merito del provvedimento in esame.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare l'onorevole Gerardo Bianco. Ne ha facoltà

GERARDO BIANCO. Signor Presidente, non conosco il nome del collega che si è espresso prima contro la pregiudiziale di costituzionalità, posso intuirne la appartenenza politica, ma devo rilevare la volgarità di una frase come quella rivolta al collega Enzo Bianco, in cui si dice che la sua osservazione sulla costituzionalità non merita una risposta. Credo che questo sia qualificante della sua concezione del Parlamento.

Voglio solo osservare che — a mio avviso — l'acqua di Fiuggi non è bastata: sarebbe opportuno che girasse un po' tutte le terme d'Italia (*Applausi dei deputati del gruppo della Margherita, DL-L'Ulivo!*) !

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, invito il relatore ad esprimere il parere della Commissione.

SERGIO COLA, *Relatore*. Signor Presidente, premesso che anche gli emendamenti Pisapia 1.16, 1.17, 1.18, 1.19, 1.20 e 1.21 sono stati ritirati, il parere della Commissione è contrario su tutte le restanti proposte emendative presentate all'articolo 1, fatta eccezione per gli emendamenti della Commissione 1.120, 1.123, 1.121, 1.124 e 1.122, di cui raccomando l'approvazione.

PRESIDENTE. Il Governo ?

GIUSEPPE VALENTINO, *Sottosegretario di Stato per la giustizia*. Signor Presidente, il parere del Governo è conforme a quello espresso dal relatore.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento Bonito 1.13.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Bonito. Ne ha facoltà.

FRANCESCO BONITO. Signor Presidente, anzitutto, mi rammarica la circostanza che l'appello della collega Finocchiaro sia rimasto inascoltato.

Ciò detto, con il mio emendamento 1.13, chiediamo di sopprimere l'intero articolo 1. A tale proposito, desidererei ricordare ai colleghi il significato del voto che ci accingiamo ad esprimere.

È al nostro esame un testo trasmesso alla Camera dal Senato con il quale è stata modificata la disciplina generale dettata in tema di sospensione condizionale della pena. Secondo tale disciplina generale, nel pronunciare sentenza di condanna alla reclusione o all'arresto per un tempo non superiore a due anni (limite il discorso all'ipotesi generale e tralascio tutta una serie di altre ipotesi più specifiche), il

giudice può ordinare che l'esecuzione della pena rimanga sospesa. Ciò può provocare l'estinzione del reato se il condannato, nel quinquennio successivo, non si rende responsabile di reati della stessa indole di quelli che ne hanno già determinato la condanna.

Ora, è chiaro ed evidente che il termine di cinque anni ubbidisce ad una profonda esigenza di prevenzione: per il condannato, c'è un incentivo forte a comportarsi bene, giacché se egli commette, nel quinquennio, altri reati della stessa indole, perde il beneficio della sospensione condizionale della pena di cui ha goduto; se, invece, restringiamo il termine a tre anni, come ha stabilito il Senato, l'effetto di prevenzione si attenua poiché sul condannato graverà un onere di buon comportamento soltanto per tre anni.

Attesa la diffusa sensibilità sui temi riguardanti la sicurezza collettiva e considerato che questa della sicurezza è una grande questione nazionale, che le forze politiche stanno interpretando ed affrontando con differenze che attengono non soltanto agli approcci, ma anche alle soluzioni proposte (ma con la consapevolezza che la questione esiste e pesa come un macigno sulla vita della collettività), credo che questo intervento, forse giusto in astratto, sia, in questo momento, altamente inopportuno.

Chiedo pertanto l'approvazione del mio emendamento soppressivo dell'articolo 1 per restituire la legislazione ai suoi confini ordinari. La norma su cui stiamo discutendo vige nel nostro ordinamento da oltre cinquant'anni. È una delle norme codistiche che meglio ha funzionato. Francamente, non vedo la necessità di introdurre una modifica, attese le modeste ragioni che ho rassegnato all'Assemblea.

SERGIO COLA, *Relatore.* Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SERGIO COLA, *Relatore.* Signor Presidente, poiché è stato sollecitato un chiamamento, risponderò in modo telegrafico,

ricordando che il provvedimento in esame, che reca la firma di un senatore del gruppo dei Democratici di sinistra-L'Ulivo, è stato approvato al Senato, in sede legislativa, all'unanimità con un solo voto di astensione; ciò è estremamente significativo.

Entrando nel merito, non si può assolutamente creare una disparità di trattamento fra chi ha delinquito, non ha ottenuto la sospensione condizionale della pena e può accedere subito alla riabilitazione e chi deve attendere invece cinque anni di tempo. Inoltre, (è a mio avviso una ragione assorbente), attesi i tempi medi di definizione di un processo penale in Italia (dai sette anni in poi), che si conclude con la condanna dell'imputato e tenuto conto della sospensione condizionale della pena, il soggetto per riabilitarsi deve attendere gli anni della celebrazione del processo, i cinque anni della sospensione condizionale della pena per accedere alla riabilitazione. È quasi una vita. Sono questi i motivi che ci hanno indotto a sostenere questo provvedimento.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Pisapia. Ne ha facoltà.

GULIANO PISAPIA. Signor Presidente, intervengo per spiegare le ragioni per le quali esprimeremo un voto contrario sull'emendamento soppressivo in esame ed un voto favorevole sui successivi emendamenti soppressivi delle lettere *a), b)* e *c)* dell'articolo 1. Se sopprimessimo l'intero articolo 1, impediremmo l'approvazione della norma frutto della rielaborazione, da parte della Commissione, degli emendamenti da me proposti sui quali vi è totale condivisione; rischieremmo, dunque, di non approvare la parte su cui larga parte del Parlamento è favorevole.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto, a titolo personale, l'onorevole Ruzzante. Ne ha facoltà.

PIERO RUZZANTE. Signor Presidente, mi è sufficiente un minuto d'attenzione da

parte dell'Assemblea, poiché la collega Finochiaro ha già chiarito la posizione del nostro gruppo su questa proposta di legge. Ai colleghi dei gruppi di Alleanza nazionale e della Lega Nord Federazione Padana, particolarmente attenti ai temi della sicurezza, chiedo che senso abbia prevedere, per chi ha già ricevuto un beneficio, ossia la sospensione condizionale della pena, una riduzione del termine, decorso il quale si estingue il reato, da cinque a tre anni; in tal modo si elimina la funzione preventiva.

La legge attualmente dispone che, entro cinque anni, bisogna comportarsi correttamente, senza delinquere. Tutti noi siamo a favore del recupero e della riabilitazione. Tuttavia, credo che approvare un provvedimento che riduce i termini entro i quali l'ex condannato deve mantenere un comportamento corretto sia un gravissimo errore.

Inviterei quindi l'intera Assemblea ad esprimere un voto favorevole sull'emendamento soppressivo dell'onorevole Bonito (*Applausi dei deputati del gruppo dei Democratici di sinistra-L'Ulivo*).

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Bonito 1.13, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (Vedi votazioni).

(Presenti	376
Votanti	355
Astenuti	21
Maggioranza	178
Hanno votato sì	153
Hanno votato no ..	202).

Passiamo alla votazione dell'emendamento Bonito 1.14.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Bonito. Ne ha facoltà.

FRANCESCO BONITO. Signor Presidente, in termini meno intensi, questo emendamento da me proposto interviene nuovamente sui principi generali, che il Senato ha modificato e che la Camera ha iniziato ad esaminare.

Con questo emendamento, anziché sopprimere l'intero articolo, limitiamo l'effetto emendativo al primo comma, e precisamente alle prime tre lettere dell'articolo, così come è stato riformulato dalla Commissione giustizia della Camera dei deputati. Evidentemente, la motivazione della proposta emendativa è quella che abbiamo già ampiamente illustrato nel breve dibattito sino ad ora svoltosi e rimane, a nostro avviso, di straordinaria rilevanza ed importanza. Ci stupiamo non poco dell'atteggiamento di alcune parti politiche della maggioranza che, nonostante abbiano condotto, nel corso di questi anni, fiere polemiche e fiere battaglie, in ordine alle questioni della sicurezza, nel momento in cui si affronta una norma codicistica precisa — che, ha un nesso strettissimo ed inscindibile con i problemi della sicurezza dei cittadini —, esse votano in un certo modo.

Al collega relatore voglio dire che qui non stiamo parlando, per ora, della riabilitazione, ma stiamo parlando semplicemente della sospensione condizionale della pena. Della riabilitazione parleremo di qui a poco. Stiamo riscrivendo la disciplina della sospensione condizionale e stiamo facendo passare il principio che la sospensione condizionale produrrà l'effetto estintivo del reato entro tre anni e non più entro cinque anni. Stiamo affermando il principio che chi è stato condannato e ha goduto del beneficio della sospensione condizionale della pena dovrà stare attento a ben comportarsi soltanto per tre anni e non per cinque anni, giacché dopo tre anni e un giorno potrà commettere di nuovo il reato e potrà godere ancora della sospensione condizionale della pena. Di questo stiamo trattando.

Voglio altresì dire ai colleghi, che hanno ben lavorato sul testo per migliorarlo — e mi riferisco in maniera particolare al collega Pisapia, che ha presentato

una serie di emendamenti, poi ritirati perché sono stati riformulati dalla Commissione, che ha fatto propria la questione principale posta dal collega Pisapia — , che comunque l'emendamento della Commissione, che anche da noi è stato accettato, rischia di essere un cavallo di Troia, perché consentirà l'applicazione di un principio giusto — quello di cui parleremo e che stava a cuore al collega Pisapia — , che sarà tuttavia temporalmente collegato al termine triennale e non a quello quinquennale. Questa scelta di fondo, a mio avviso, indebolisce le difese collettive rispetto alla grande questione della sicurezza.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Lettieri. Ne ha facoltà.

MARIO LETTIERI. Signor Presidente, intervengo semplicemente per sottoscrivere questo emendamento, posto che le argomentazioni addotte dal collega Bonito mi sembrano esaurienti. Invito tutti i colleghi a riflettere sul fatto che non occorre ridurre il termine da 5 a 3 anni. Sarebbe pericoloso e quasi una forma di incentivo a comportamenti non corretti, mentre la società italiana credo che unanimemente ci chieda di essere molto attenti ai problemi della sicurezza, alla luce dei tanti scippi, dei tanti furti che nelle grandi città, in particolare, avvengono quotidianamente (*Applausi dei deputati del gruppo della Margherita, DL-L'Ulivo*).

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Messa. Ne ha facoltà.

VITTORIO MESSA. Signor Presidente, in realtà rimane difficile comprendere come possa accadere che, di fronte a una proposta di legge che reca la firma del senatore Calvi e che prevede espressamente la diminuzione da cinque a tre anni del termine per beneficiare della sospensione condizionale della pena, la medesima parte politica oggi sostenga esattamente il contrario.

Ben poteva farlo al Senato, dove probabilmente avrebbe potuto convincere tutti della giustezza delle sue nuove determinazioni !

Tuttavia, è abbastanza importante chiarire un aspetto, onorevole Bonito, anche se so che lei non ne ha assolutamente bisogno. Oggi ci troviamo in una evenienza particolare, poiché sappiamo bene quanto durino i processi penali. Vorrei ricordare che, peraltro, stiamo parlando di reati per i quali è prevista, al momento, una pena massima di due anni di reclusione.

Infatti, può accadere — e nei fatti accade — che, se un imputato viene condannato, e non beneficia della sospensione condizionale della pena (anche se potrà beneficiare delle altre possibilità offerte per non scontare la pena, come ad esempio quelle previste dagli articoli 47 e 47-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni), di fatto si vede estinguere immediatamente il reato — le assicuro che è così, onorevole Ruzzante —, mentre un imputato che beneficia della sospensione condizionale, perché incensurato, e ottiene una sentenza di condanna, con la sospensione dell'applicazione della pena, dopo sei o sette anni di processo (perché tanto durano i processi per i piccoli reati Italia), si vedrà costretto ad aspettare nel complesso undici anni per vedersi estinguere il reato.

Mi sembra pertanto che, nella contingenza odierna, la situazione sia abbastanza ingiusta: infatti, a mio avviso, i cinque anni erano pienamente giustificati quando i processi duravano tempi ragionevoli, mentre non sono assolutamente più giustificati oggi, soprattutto per quanto concerne i piccoli processi. Prego i colleghi di riflettere su questo aspetto. Come tutti gli operatori della giustizia sanno bene, infatti, oggi il processo importante, che viene riportato dai *mass media*, si risolve in tempi abbastanza celeri, mentre i piccoli processi, di poco conto, che per l'appunto potrebbero rientrare nell'ambito della sospensione condizionale della pena, durano sei, sette oppure otto anni.

Pertanto, mi sembra assolutamente ingiusto far soggiacere per undici, dodici o

tredici anni un qualsiasi indagato o imputato prima che gli venga estinto il reato, anche in considerazione del fatto che molti di questi reati sono colposi; ragion per cui, può benissimo accadere che un imputato, nel corso dei dieci anni di calvario, commetta un altro reato colposo, dovuto ad esempio alla guida della propria autovettura, ed allora dovrà successivamente soggiacere al recupero della pena sospesa. Per questi motivi, preannuncio che voterò contro l'emendamento in esame (*Applausi dei deputati del gruppo di Alleanza nazionale*).

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto, a titolo personale, l'onorevole Kessler, al quale ricordo che ha a disposizione un minuto di tempo. Ne ha facoltà.

GIOVANNI KESSLER. Signor Presidente, intervengo per segnalare ai colleghi che ancora non lo sapessero che, con una pena sospesa di due anni, si definisce la stragrande maggioranza dei processi che si concludono con una condanna e si definiscono anche numerosi processi per reati significativamente gravi.

Con il patteggiamento e le attenuanti, infatti, molto spesso possiamo concretamente giungere ad una pena di due anni, e dunque alla sospensione condizionale della pena stessa, anche per reati come la rapina o lo spaccio di droghe. Si tratta di reati tutt'altro che insignificanti, come invece faceva intendere il collega intervenuto precedentemente.

Se l'unica conseguenza della condanna per reati così gravi che finora abbiamo è la sospensione della pena solo per cinque anni, allora intendiamo mantenerla così com'è, perché determina un effetto preventivo e non punitivo e non perché siamo affezionati alla cultura della punizione o a quella delle pene: il condannato non andrà in carcere, ma è bene che non commetta altri reati per cinque anni, altrimenti dovrà scontare sia la precedente, sia la successiva pena.

PRESIDENTE. Onorevole Kessler, si avvia a concludere!

GIOVANNI KESSLER. Se si dovesse ridurre tale periodo a soli tre anni, dobbiamo sapere che per reati gravi, come rapine e spaccio di droga, in molti casi l'unica conseguenza sarà meramente nominale, vale a dire che sarà solamente scritto sulla carta che per soli tre anni è bene che un condannato non commetta ulteriori reati. Sarà difficile spiegarlo a molte persone che, nei tribunali, chiedono giustizia per i reati che hanno subito (*Applausi dei deputati del gruppo dei Democratici di sinistra-L'Ulivo*).

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Lussana. Ne ha facoltà.

CAROLINA LUSSANA. Signor Presidente, intervengo per chiarire in modo inequivoco la posizione del gruppo della Lega Nord Federazione Padana in merito alla proposta di legge in esame.

Siamo contrari alla riduzione del termine della sospensione condizionale della pena da cinque a tre anni perché riteniamo che si tratti di un errore, dal momento la misura potrebbe non andare effettivamente nella direzione di garantire la sicurezza dei cittadini.

Lo sapete che la Lega Nord è, da sempre, impegnata su questo fronte. Abbiamo condotto una battaglia molto importante. Abbiamo utilizzato tutti gli strumenti che il regolamento parlamentare ci metteva a disposizione per opporci al provvedimento del cosiddetto «indultino». Per questo, con coerenza, ci dichiariamo contrari alla riduzione del termine di sospensione condizionale della pena. Non mi sembra che le giustificazioni poste in essere dai colleghi di Alleanza nazionale siano tali da indurci ad esprimere un voto favorevole a questo provvedimento.

È vero che vi è la lungaggine dei processi, però il fatto che la pena resti sospesa per cinque anni anche per chi ha potuto godere di questo beneficio, è un deterrente importante, che dobbiamo tenere in considerazione per quanto riguarda il rischio di commissione di un nuovo reato. Noi sappiamo, purtroppo, che

sono elevatissimi i casi in cui chi delinque torna a delinquere un'altra volta. La recidiva, nel nostro paese, è molto frequente. Ecco perché riteniamo sbagliato incidere sull'istituto della sospensione condizionale della pena che, in questi anni, ha dimostrato di funzionare e di funzionare abbastanza bene.

Non abbiamo votato, però — e rispondo all'onorevole Ruzzante — a favore dell'emendamento 1.13 dell'onorevole Bonito —, perché riteniamo che, nonostante questo provvedimento ci veda profondamente contrari su questo punto, il testo licenziato dal Senato presenti anche alcuni aspetti da considerare in modo positivo.

Siamo assolutamente d'accordo per la soppressione delle lettere — così come modificate dalla Commissione — *a) b) e c)*, del primo comma dell'articolo 1, e per il mantenimento della lettera *d*), inserita dal Senato e che introduce un quarto comma all'articolo 163 del codice penale. Tale comma recita che, per le pene meno gravi, si può ordinare la sospensione della pena per un anno, quando prima della pronuncia della sentenza di condanna (che non sia superiore ad un anno) il colpevole abbia riparato interamente il danno, con il risarcimento e le restituzioni, oppure si sia adoperato, prima della sentenza di primo grado, per eliminare od attenuare le conseguenze dannose o pericolose del reato.

Noi riteniamo che questo quarto comma dell'articolo 163 del codice penale debba essere preso in considerazione perché in esso è effettivamente contenuta la dimostrazione della volontà di recupero di chi ha commesso un reato, attraverso l'estinzione degli effetti dannosi dello stesso ma, soprattutto, attraverso l'adozione di provvedimenti positivi a favore di chi ha subito il reato. Si tratta di un aspetto positivo, che deve essere considerato e sul quale noi ci dichiariamo favorevoli. Riconfermiamo, invece, la nostra assoluta contrarietà alla riduzione del termine della sospensione della pena da cinque a tre anni.

Ai colleghi della sinistra dico anche che, senza discutere sulle posizioni tenute

in uno o nell'altro ramo del Parlamento, non si può essere contro la riduzione del termine e, contemporaneamente, a favore della posizione dell'onorevole Pisapia — recepita dalla Commissione — che prevede di non computare nei due anni di limite di pena entro i quali la stessa può essere sospesa, la pena pecuniaria. Vi saranno anche sentenze della Corte di Cassazione in merito, ma, in questo modo, estendiamo — a mio avviso — ulteriormente l'istituto. È un'incoerenza che va evidenziata, anche da parte del centrosinistra (*Applausi dei deputati del gruppo della Lega Nord Federazione Padana*).

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, vorrei rivolgere un saluto particolare al Presidente della Repubblica del Senegal, Abdoulaye Wade, presente in tribuna, accompagnato dal Presidente Casini (*Generali applausi*).

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto, a titolo personale, l'onorevole Landi di Chiavenna. Ne ha facoltà.

GIAN PAOLO LANDI di CHIAVENNA. Signor Presidente, voterò in dissenso dal mio gruppo su quest'emendamento, perché ho ascoltato le motivazioni, anche di grande coerenza, espresse dall'onorevole Finocchiaro, ripetute dall'onorevole Bonito ed anche riprese, in maniera molto corretta, dall'onorevole Lussana.

Credo che tutto possa essere utile in questo momento, fuorché iniziative che, in qualche modo, incidano sul sistema della sicurezza dello Stato nazionale. Tutto serve purché l'attenzione della collettività nazionale sia rivolta verso i principi della tutela, della certezza del diritto e dell'espiazione della pena.

In questo caso, la riduzione del periodo di sospensione condizionale della pena da cinque a tre anni darebbe un segnale di disattenzione verso la richiesta alta e forte che ci proviene dal corpo elettorale di avere un sistema di normazione che garantisca la certezza e la sicurezza della pena.

Quindi, va bene la lettera *d*) dell'articolo 1, così come rimodulata, perché – come è stato già anticipato – prevede una volontà di riabilitazione, un recupero ed un ristoro del danno, ma non sono assolutamente favorevole alla riduzione del periodo di sospensione condizionale della pena da cinque a tre anni. Mi auguro che anche parte del mio gruppo possa rivedere la propria posizione.

Pertanto, a titolo personale, esprimerò un voto favorevole sull'emendamento Bonito 1.14.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Bonito 1.14, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera approva (*Vedi votazioni*) (*Applausi dei deputati del gruppo dei Democratici di sinistra-L'Ulivo*).

(Presenti	371
Votanti	365
Astenuti	6
Maggioranza	183
Hanno votato sì	189
Hanno votato no ..	176).

SERGIO COLA, *Relatore*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SERGIO COLA, *Relatore*. Signor Presidente, vorrei esprimere il mio parere su ciò che è avvenuto in un momento successivo. Questo provvedimento prevede un'altra norma, contenuta alla lettera *d*) dell'articolo 1, che è estremamente significativa e che, a mio modo di vedere, contraddice l'emendamento ora approvato. Si viene a creare una situazione di mancata equità: infatti, si prevede la sospensione condizionale della pena fino a cinque anni; per chi ha, invece, riparato il danno non immediatamente, ma prima

della sentenza di primo grado, si prevede la riduzione ad un anno. È un grosso problema: potremmo teoricamente e formalmente procedere nell'esame del provvedimento, ma vorrei acquisire la valutazione dei colleghi.

FRANCESCO BONITO. Chiedo di parlare sull'ordine dei lavori.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FRANCESCO BONITO. Signor Presidente, credo che sia più opportuno e ragionevole rinviare il provvedimento in Commissione. Il voto dell'Assemblea è stato particolarmente significativo e, in questo momento, attesa anche una diffusa condivisione su altri principi contenuti nel testo al nostro esame, ritengo che in Commissione si possa svolgere un ottimo lavoro. Siamo d'accordo, ad esempio, sull'emendamento della Commissione che ha recepito alcune importanti proposte del collega Pisapia e siamo altresì convinti che si possa adeguatamente discutere sulla lettera *d*) dell'articolo 1.

PRESIDENTE. Colleghi, vi chiedo un po' di attenzione, per favore. Prego, onorevole Bonito.

FRANCESCO BONITO. Signor Presidente, come dicevo, vi sono parti del provvedimento al nostro esame su cui vi è un'ampia condivisione. Riprendere l'esame dopo che il testo è stato emendato nella sua parte verosimilmente più significativa, mi parrebbe una forzatura. Siamo naturalmente a disposizione, ma credo che potremmo svolgere un lavoro migliore in Commissione.

ANTONIO BOCCIA. Chiedo di parlare sull'ordine dei lavori.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ANTONIO BOCCIA. Signor Presidente, questa mattina, quando l'onorevole Cola ha chiesto l'inversione dell'ordine del giorno, sono intervenuto per riconoscere

che tale proposta — ancorché presentata, tra virgolette, « per errore » — era stata avanzata in buona fede. Peraltro, egli stesso aveva riconosciuto che, forse, in quel momento, l'inversione era inopportuna.

Nel pomeriggio di oggi, alla ripresa dei lavori parlamentari e senza che sia cambiato granché, dal momento che il presidente Pecorella non ha dato alcun annuncio all'Assemblea circa significative modificazioni intervenute, hanno preso la parola i colleghi Finocchiaro e Mantini per esprimere molte perplessità circa l'opportunità di proseguire l'esame del provvedimento. Ancora una volta, nel silenzio del presidente della Commissione, l'onorevole Cola ha insistito molto affinchè si procedesse nell'esame di questo provvedimento.

Con un voto dell'Assemblea, è stata adesso soppressa la lettera *a*) del comma 1 dell'articolo 1 del provvedimento, che conteneva la norma chiave del testo in esame; ancora una volta l'onorevole Cola insiste con forza perché si proceda nell'esame del provvedimento.

Continuo a credere nella buona fede dell'onorevole Cola e tuttavia mi pongo alcune domande: sicuramente questa è una norma permissiva che in qualche modo « allarga » le maglie della proposta di legge, che non si muove lungo la tradizione propria del gruppo di Alleanza nazionale. Comincio allora a chiedermi per quale ragione vi sia tanta insistenza, quando tutta l'Assemblea, primo, ad esempio il collega Ruzzante, sta sollevando in termini dubitativi la necessità di un approfondimento.

Persino il gruppo della Lega Nord Federazione Padana ha presentato emendamenti per eliminare queste parti alquanto « lassiste ». Signor Presidente, la prego di prendere atto di una volontà generale e diffusa di rinviare l'esame del provvedimento in Commissione. Forse c'è la cortesia di una parte della maggioranza di non dispiacere il collega Cola, ma non possiamo modificare il codice penale per questi motivi.

La prego pertanto di rinviare il provvedimento in Commissione (*Applausi dei*

deputati dei gruppi della Margherita, DL-L'Ulivo e dei Democratici di sinistra-L'Ulivo !

GAETANO PECORELLA, *Presidente della II Commissione.* Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GAETANO PECORELLA, *Presidente della II Commissione.* Signor Presidente, onorevoli colleghi, vorrei rispondere all'onorevole Boccia che il presidente della Commissione prende la parola quando è necessario per dire cose che possono, secondo la sua prospettiva, essere utili.

L'unico compito che spetta al presidente della Commissione è quello di valutare se, una volta « bocciata » una parte del testo, la restante non sia più sottoponibile al voto perché deve essere coordinata o rivista.

Allo stato delle cose, vi può essere un problema di approfondimento, ma non esiste un problema formale dal punto di vista del coordinamento della parte non ancora sottoposta al voto con quella del testo risultante dall'approvazione dell'emendamento. L'Assemblea voti come crede, se riterrà di procedere o di chiedere il rinvio in Commissione. Tuttavia, ribadisco che dal punto di vista formale, non vi sono difficoltà a proseguire nei lavori.

PRESIDENTE. Avverto che gli emendamenti Lussana 1.4 e Bonito 1.15 sono preclusi.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.120 della Commissione.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Bonito. Ne ha facoltà.

FRANCESCO BONITO. Signor Presidente, onorevoli colleghi, cercherò brevemente di spiegare ai colleghi, che non sono in possesso del testo dell'emendamento, di cosa stiamo parlando.

Credo onestamente che questo nostro lavoro non sia quanto di più produttivo si possa fare in questo momento, atteso che

la volontà dell'Assemblea si è espressa nel senso di espungere dal testo la parte che ne rappresentava il cuore e l'anima.

Ciò nondimeno, attesa la decisione della Presidenza di andare avanti, affrontiamo questo emendamento della Commissione, che voteremo in senso favorevole. È uno degli emendamenti che, riformulato, acquisisce al testo il principio contenuto nell'emendamento del collega Pisapia, da lui ritirato.

Attualmente, la sospensione condizionale della pena può essere concessa a beneficio di condanne fino a due anni. Si pone il problema di come questi due anni debbano essere conteggiati in presenza di condanne a pena detentiva unitamente a pena pecuniaria. La Corte di cassazione ha affermato, sul piano interpretativo, un principio in forza del quale il giudice può sospendere la pena detentiva senza sospendere, nel contempo, quella pecuniaria. Accade, però, che trattandosi di un principio affermato in via interpretativa, esso possa essere differentemente applicato dai giudici di merito, cosa che puntualmente avviene. L'intervento appare, quindi, opportuno. Sotto tale aspetto ci pare che l'emendamento contenga un principio condivisibile, equo, giusto e perciò voteremo a favore.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Mantini. Ne ha facoltà.

PIERLUIGI MANTINI. Signor Presidente, anche il gruppo della Margherita voterà a favore dell'emendamento in esame. Si tratta di recepire l'orientamento conforme della Cassazione e far sì che si possa stabilire in via definitiva l'indifferenza della sanzione pecuniaria ai fini del calcolo del cumulo della pena rilevante per la sospensione condizionale.

Detto ciò, vorrei permettermi di censurare tale modo di procedere. La maggioranza è divisa su tutto, anche sulla concezione delle misure in materia sicurezza. Forse, davvero questo provvedimento avrebbe meritato un approccio più serio e più approfondito.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento 1.120 della Commissione, accettato dal Governo.

(*Segue la votazione*).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera approva (*Vedi votazioni*).

(Presenti	367
Votanti	364
Astenuti	3
Maggioranza	183
Hanno votato sì	350
Hanno votato no ..	14).

Prendo atto che l'onorevole Giovanni Bianchi non è riuscito a votare ed avrebbe voluto esprimere un voto favorevole.

Ricordo che gli emendamenti Carrara 1.11 e Pisapia 1.18 e 1.19 sono stati ritirati.

Avverto che l'emendamento 1.123 della Commissione è precluso.

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento 1.121 della Commissione, accettato dal Governo.

(*Segue la votazione*).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera approva (*Vedi votazioni*).

(Presenti	376
Votanti	373
Astenuti	3
Maggioranza	187
Hanno votato sì	360
Hanno votato no ..	13).

Ricordo che gli emendamenti Carrara 1.12 e Pisapia 1.20 e 1.21 sono stati ritirati.

Avverto che l'emendamento 1.124 della Commissione è precluso.

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento 1.122 della Commissione, accettato dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera approva (*Vedi votazioni*).

(Presenti	377
Votanti	376
Astenuti	1
Maggioranza	189
Hanno votato sì	358
Hanno votato no ..	18).

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'articolo 1, nel testo emendato.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera approva (*Vedi votazioni*).

(Presenti e Votanti	371
Maggioranza	186
Hanno votato sì ...	371).

(Esame dell'articolo 2 – A.C. 4398)

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo 2 e dell'unico emendamento ad esso presentato (*vedi l'allegato A – A.C. 4398 sezione 5*).

Nessuno chiedendo di parlare, invito il relatore ad esprimere il parere della Commissione.

SERGIO COLA, *Relatore*. Signor Presidente, la Commissione esprime parere contrario sull'emendamento Pisapia 2.1.

PRESIDENTE. Il Governo ?

GIUSEPPE VALENTINO, *Sottosegretario di Stato per la giustizia*. Signor Presidente, il Governo esprime parere conforme a quello del relatore.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Pisapia 2.1, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (*Vedi votazioni*).

(Presenti	375
Votanti	374
Astenuti	1
Maggioranza	188
Hanno votato sì	165
Hanno votato no ..	209).

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'articolo 2. (Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera approva (*Vedi votazioni*).

(Presenti	374
Votanti	372
Astenuti	2
Maggioranza	187
Hanno votato sì ...	372).

(Esame dell'articolo 3 – A.C. 4398)

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo 3 e delle proposte emendative ad esso presentate (*vedi l'allegato A – A.C. 4398 sezione 6*).

Nessuno chiedendo di parlare, invito il relatore ad esprimere il parere della Commissione.

SERGIO COLA, *Relatore*. La Commissione esprime parere contrario su tutti gli emendamenti all'articolo 3.

PRESIDENTE. Il Governo ?

GIUSEPPE VALENTINO, *Sottosegretario di Stato per la giustizia.* Il Governo esprime parere conforme a quello del relatore.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento Bonito 3.10.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Mantini. Ne ha facoltà.

PIERLUIGI MANTINI. Signor Presidente, siamo contrari all'articolo 3 di questo provvedimento, che segue la stessa logica della diminuzione dei termini, già illustrata ai fini della riabilitazione, modificando l'articolo 179 del codice penale. In particolare, il termine viene ridotto da 10 a 8 anni anche per i recidivi.

Per le ragioni generali già esposte, non sentiamo la necessità di un'abbreviazione dei termini occorrenti per la riabilitazione.

Vi sarà poi forse modo di illustrare un'altra questione, che ha un diverso rilievo, quella del computo del termine, ai fini della riabilitazione, dal momento della sentenza definitiva, scomputando il periodo della sospensione condizionale, che è una questione diversa.

In generale, siamo contrari all'articolo 3, perché anch'esso va nella direzione di un'incongrua riduzione dei provvedimenti premiali nei confronti dei condannati.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Bonito. Ne ha facoltà.

FRANCESCO BONITO. Non aggiungo molto a quello che egregiamente ha già detto il collega Mantini. Ricordo ai colleghi che stiamo parlando di riabilitazione. Secondo la nostra legge, le condizioni per la riabilitazione sono connesse ad un intervallo temporale che deve passare dall'esecuzione della sentenza fino al momento in cui si chiede la riabilitazione.

Oggi i termini possono essere vari. Il termine ordinario è quello di cinque anni, cioè, da quando si è eseguita la sentenza, per avere la riabilitazione devono decorrere cinque anni. Nel testo proposto alla Camera, i cinque anni diventano tre anni.

Anche in questo caso sosteniamo ciò che abbiamo detto allorché abbiamo affrontato la questione della sospensione condizionale. La legge dice infatti che, per ottenere la riabilitazione, il condannato deve dare prove effettive e costanti di buona condotta. I cinque anni sono pertanto il periodo di osservazione della buona condotta.

Con il testo al nostro esame, il periodo di osservazione della buona condotta viene ridotto da cinque a tre anni. Noi pensiamo che in questo momento ciò non sia opportuno per il desiderio di sicurezza dei cittadini.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Messa. Ne ha facoltà.

VITTORIO MESSA. Pare che la foga giustizialista sia irrefrenabile! Mentre potevo comprendere la posizione sulla sospensione condizionale, devo dire invece che sono davvero incomprensibili le argomentazioni sui termini della riabilitazione e le notizie inesatte che sono state date. Oggi, il termine generico per ottenere la riabilitazione, come correttamente ricordava l'onorevole Bonito, è di cinque anni, ma si tratta di cinque anni che decorrono dal termine dell'esecuzione di una pena (che in genere arriva dopo un processo che è già durato dieci anni) e solo se il condannato abbia dato prova di buona condotta. Ridurre questo termine da cinque a tre anni significa semplicemente rendere possibile la riabilitazione, perché oggi tutti sappiamo che la riabilitazione di fatto non è possibile.

È necessario già oggi, e lo sarà ancora di più con questa norma, non solo che il condannato abbia dato prova di buona condotta per tre anni (oltre i dieci anni del processo), ma che non abbia carichi pendenti e che nel corso di tutti i quindici anni non abbia comunque avuto nessun'altra disavventura con la giustizia, altrimenti i termini ricomincerebbero a decorrere dall'ultima disavventura avuta con la giustizia.

È veramente incomprensibile la protervia e la pervicacia con cui voi vi opponete